

## Esodati 5.0: il DL 42 rivede al rialzo le agevolazioni del DL fiscale

Circolare 203 del 21/04/2026 - Credito e Finanza

---

Con il [DL n. 42 del 3 aprile 2026](#) è stato recepito l'accordo raggiunto il 1° aprile 2026 al tavolo di confronto tra le principali associazioni imprenditoriali nazionali e i vertici di MIMIT, MEF e Ministero per gli Affari Europei.

### Beni 4.0 e formazione del personale

Il DL 42/2026 modifica quanto previsto dal DL 38, stabilendo che:

- per gli investimenti in beni 4.0 di cui agli allegati A e B della L. 232/2016
- per le spese di formazione del personale (inizialmente escluse dall'agevolazione),

è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta pari all'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto:

- Classe I -  $3\% \leq R \leq 6\%$  (struttura) -  $5\% \leq R \leq 10\%$  (processo): 31,4195% ( $89,77\% \times 35\%$ )
- Classe II -  $6\% < R \leq 10\%$  (struttura) -  $10\% < R \leq 15\%$  (processo): 35,908% ( $89,77\% \times 40\%$ )
- Classe III -  $R > 10\%$  (struttura -  $> 15\%$  (processo): 40,3965% ( $89,77\% \times 45\%$ )

Il contributo è finanziato mediante l'utilizzo integrale delle risorse stanziare dalla Legge di bilancio 2026, pari a 1,3023 miliardi di euro, destinate al credito d'imposta 4.0 per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025. In precedenza, il DL 38 aveva invece previsto uno stanziamento limitato a 537 milioni di euro.

Entro il 30 aprile 2026 il GSE comunica alle imprese interessate il credito d'imposta utilizzabile, informando preventivamente l'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 decorsi 5 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del GSE.

L'utilizzo deve avvenire entro il 31 dicembre 2026.

Il credito non rileva ai fini IRES e IRAP, inoltre non è soggetto ai limiti sulle compensazioni.

### Impianti FER e spese di certificazione

Per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, nonché per le spese di certificazione (energetica, contabile e di conformità al principio DNSH), è riconosciuto un contributo:

- non superiore, per ciascuna istanza, al 100% del credito d'imposta richiesto;

- nel limite massimo di:
- 57,7 milioni di euro per il 2026;
- 80 milioni di euro per il 2027;
- 60 milioni di euro per il 2028.

Nella versione originaria del Decreto fiscale, gli impianti FER erano esclusi dall'agevolazione. Le modalità di erogazione del contributo saranno definite con un apposito Decreto del MIMIT, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il DL n. 38 del 27 marzo 2026 (cosiddetto "Decreto fiscale") aveva ridotto al 35% il credito d'imposta riconosciuto agli esodati del 5.0, ossia alle imprese che:

- hanno prenotato l'agevolazione tra il 7 e il 27 novembre 2025, successivamente all'annuncio dell'esaurimento delle risorse;
- hanno ricevuto la comunicazione di ammissibilità tecnica dal GSE.

**Rivolgersi a**  
Area Credito e Finanza

